PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA FINANZA LOCALE

Art. 17

Canone per la raccolta e la depurazione delle acque

Il limite massimo previsto nel comma 30 dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' elevato a lire 250. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1986 entro il 31 luglio dello stesso anno.

Versione in vigore dal 2 luglio 1986, non più in vigore dal 19 agosto 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per la finanza locale
Estremi	Decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318
Titolo	II — Disposizioni fiscali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-la-finanza-locale-318-1986/art-17-canone-per-la-raccolta-e-la-depurazione-delle-acque/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it